

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 837)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GAVA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1984

Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'equilibrio del settore telefonico e, più in generale, di quello delle telecomunicazioni si pone come elemento indispensabile per consentire un rilancio degli investimenti nel settore delle telecomunicazioni.

Da qui la necessità di consolidare l'equilibrio economico finanziario della concessionaria del servizio telefonico nazionale, da conseguire attraverso la destinazione all'ammortamento dei cespiti patrimoniali di quote annue più adeguate al valore globale degli stessi, attraverso, da un lato, aumenti di produttività aziendali e, dall'altro, mediante riduzione degli oneri ed in partico-

lare del canone di concessione dovuto dalla Società allo Stato.

A tale proposito, si ricorda che la vigente convenzione Ministero delle poste e delle telecomunicazioni-SIP fissa nel 4,5 per cento degli introiti annui realizzati la misura del canone di concessione che la Società deve corrispondere.

Per gli esercizi 1980, 1981 e 1982 detto canone è stato ridotto allo 0,5 per cento con appositi provvedimenti legislativi proposti dal Governo (leggi 6 ottobre 1981, n. 569, e 13 maggio 1983, n. 192) nell'ambito di precise indicazioni del CIPE, che in successive delibere, a partire da quella dell'8 ago-

sto 1980, ha individuato — nel contesto generale dell'equilibrio del settore, con particolare riferimento alla gestione della SIP — la necessità della suddetta riduzione.

I succitati provvedimenti legislativi hanno conseguito i loro effetti nell'ambito di una manovra che era tesa a perseguire, sia pure con gradualità, il riequilibrio economico e finanziario della concessionaria del servizio telefonico nazionale onde consentire il rilancio degli investimenti nel settore.

Con la delibera del 5 maggio 1983 il CIPE, tornando sul tema, nel confermare l'esigenza di completare l'attuazione delle direttive contenute nella propria delibera del 24 marzo 1982 — tra cui, fondamentale, la revisione della convenzione in atto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP — ha ribadito l'indirizzo di rendere permanente l'effetto della sopracitata riduzione del canone di concessione, eventualmente attraverso provvedimenti sostitutivi, al fine di conseguire, all'interno del settore delle telecomunicazioni, le opportune economie.

Con la stessa delibera è stato approvato il programma aggiuntivo previsto dalla legge 13 maggio 1983, n. 192, mediante la quale fu ridotto il canone di concessione per l'esercizio 1982. Tale programma, che prevede investimenti per 225 miliardi di lire, è in corso di realizzazione e sarà completato nell'anno in corso.

Alla luce delle direttive espresse dal CIPE, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha concluso il lavoro istruttorio per la revisione della convenzione corrente con la SIP (avendo riguardo anche ai rapporti economici tra i gestori), della quale si accinge, in questi giorni, ad avviare l'iter approvativo, contestualmente con la revisione delle convenzioni Italcable e Tele-spazio.

Per quanto attiene in particolare lo specifico argomento considerato, ha individuato nella misura del 3 per cento degli

introiti lordi afferenti ai servizi concessi la misura congrua del canone di concessione che la società deve corrispondere allo Stato a partire dal corrente 1984.

Si ritiene pertanto di dover avanzare proposta per una modifica in tal senso dell'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni che, come è noto, fissa al 4 per cento la misura minima del canone di concessione.

La misura della riduzione proposta (3 per cento) tiene conto sia delle esigenze della concessionaria SIP, sia di quelle dell'Amministrazione considerate non in maniera contrapposta ma in una visione unitaria del settore, con particolare riguardo ai fondamentali aspetti connessi con gli indispensabili investimenti cui sono chiamati entrambi i gestori interessati.

Peraltro, per il 1983, si propone la riduzione del canone all'1,50 per cento al fine di non compromettere i risultati positivi ottenuti dalla concessionaria anche in funzione dei provvedimenti legislativi sopra richiamati, assunti negli ultimi anni su questo specifico argomento.

Il disegno di legge in oggetto si compone di un articolo unico che prevede la modifica dell'articolo 275 del vigente codice postale, stabilendo che il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento (attualmente la misura minima è fissata nel 4 per cento).

Lo stesso articolo prevede, altresì, una deroga per l'anno 1983 a favore della società concessionaria del servizio telefonico nazionale (società concessionaria SIP), fissando il canone di concessione per detto anno nella misura dell'1,50 per cento.

Al minore introito, valutato in lire 180 miliardi, si provvede attraverso la riduzione, di medesimo importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1984.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potrà essere stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi delle rispettive società concessionarie, risultanti dal bilancio annuale, riferiti ai servizi dati in concessione ».

In deroga a quanto disposto dal citato articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il canone di concessione nei confronti della società concessionaria del servizio telefonico nazionale per l'anno 1983 è fissato nella misura dell'1,50 per cento.

Al minore introito che verrà a registrarsi nel bilancio dello Stato per l'anno 1984 a seguito dell'applicazione del precedente secondo comma, valutato in lire 180 miliardi, si provvede mediante riduzione di medesimo importo dello stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo stesso anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.